

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo e denominativo comunitario «STAR SNACKS» per prodotti delle classi 29, 30 e 31.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'opposizione; decisione adottata in seguito alla sentenza del Tribunale 11 maggio 2010, causa T-492/08, Wessang/UAMI — Greinwald (star foods).

Motivi dedotti: il ricorrente sostiene che il Tribunale ha dichiarato che esiste un rischio di confusione tra i due marchi in conflitto e che, per questo motivo, la competenza di cui disponeva la commissione di ricorso in seguito alla sentenza del Tribunale era vincolata. Il ricorrente ritiene quindi che la commissione di ricorso abbia agito eccedendo le proprie competenze pronunciandosi nuovamente sulla questione nella sua interezza.

Ricorso proposto il 5 luglio 2011 — Segovia Bonet/UAMI — IES (IES)

(Causa T-355/11)

(2011/C 269/115)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jorge Segovia Bonet (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M.E. López Camba e J.L. Rivas Zurdo)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IES Insurance Engineering Services Srl (Milano)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 marzo 2011, procedimento R 749/2010-2; e
- condannare alle spese il convenuto e la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «IES», per servizi delle classi 35, 36, 41, 42 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 6787345.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione del Regno Unito n. 2358802 del marchio figurativo «IES», per servizi della classe 41.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso e conferma della decisione della divisione d'opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non sussistesse alcun rischio di confusione tra il marchio preesistente e la domanda di marchio comunitario impugnata, poiché (i) i segni messi a confronto sono tali da poter essere confusi, in particolare dal punto di vista fonetico; e (ii) i servizi indicati dalla registrazione preesistente sono complementari a quelli indicati dalla domanda di marchio comunitario impugnata.

Ricorso proposto il 1° luglio 2011 — Restoin/UAMI (EQUIPMENT)

(Causa T-356/11)

(2011/C 269/116)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christian Restoin (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. A. Alcaraz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 14 aprile 2011, procedimento R 1430/2010-4;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dal sig. Christian RESTOIN.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «EQUIPMENT» per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 35 — Domanda n. 8 722 076.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto il segno richiesto avrebbe carattere distintivo in relazione alla percezione da parte del pubblico interessato e ai prodotti e servizi per i quali la registrazione è richiesta, nonché dell'art. 75 di detto regolamento, in quanto la motivazione della commissione di ricorso (i) non potrebbe essere globale, non essendo i prodotti in questione sufficientemente omogenei, e (ii) non sarebbe coerente.

Ricorso proposto il 6 luglio 2011 — Hand Held Products/UAMI — Orange Brand Services (DOLPHIN)

(Causa T-361/11)

(2011/C 269/117)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hand Held Products, Inc. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti J. Güell Serra e M. Curell Aguilà)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Orange Brand Services Ltd (Bristol, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, procedimento R 1443/2010-1, e respingere la domanda di marchio comunitario n. 5046231;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DOLPHIN», per beni, tra gli altri, della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 5046231

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario «DOLPHIN», registrato con il n. 936229, per prodotti della classe 9

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per parte dei prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione d'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di effettuare un'analisi globale degli elementi rilevanti, limitandosi a respingere l'opposizione sulla base del fatto che i prodotti sono diversi, rilevando differenze esigue tra loro, e senza ponderare adeguatamente nell'analisi comparativa l'identità dei segni «DOLPHIN».

Ricorso proposto il 6 luglio 2011 — Bial — Portela & Ca/UAMI — Isdin (ZEBEXIR)

(Causa T-366/11)

(2011/C 269/118)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bial — Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti B. Braga da Cruz e J. M. Pimenta)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Isdin, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, procedimento R 1212/2009-1;

— ordinare al convenuto di rifiutare la registrazione del marchio comunitario n. 6809008 «ZEBEXIR»;

— condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ZEBEXIR» per prodotti delle classi 3 e 5 — domanda di marchio comunitario n. 6809008

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario «ZEBINIX», registrato con il n. 3424223, per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 42